

ACCORDO DI COLLABORAZIONE SCIENTIFICA

TRA

Il Dipartimento di Psicologia di seguito denominato "Dipartimento" con sede e domicilio fiscale in Roma P.le Aldo Moro, 5 – 00185 Roma, C.F. n. 80209930587 rappresentato dalla Direttrice pro-tempore Prof.ssa Annamaria Giannini ai sensi dello Statuto di Sapienza nonché del Regolamento Amministrazione Finanza e Contabilità (di seguito RAFC) emanato con D.R. con DR n. 65 del 13.01.2016

E

Society of Coaching Psychology Italy (di seguito denominata SCP Italy), con sede e domicilio fiscale in Via Augusto Valenzani n. 12, C.F. 97648510580 in persona del suo legale rappresentante Silvia Ramirez Pizarro, Presidente Society of Coaching Psychology Italy

PREMESSO

- che il Dipartimento di Psicologia ha competenze specifiche in materia di Coaching e altre metodologie volte allo sviluppo delle risorse psicologiche nelle persone;
- che SCP Italy è un'associazione non a fini di lucro, che nasce con la finalità di promuovere e sviluppare la conoscenza e la pratica della Coaching Psychology in Italia;
- che SCP Italy opera prevalentemente negli ambiti della Psicologia del lavoro e delle Organizzazioni e nei contesti profit e no profit;
- che le Parti sono interessate ad una reciproca collaborazione finalizzata alla promozione congiunta del ruolo della psicologia nel coaching, mettendo a frutto le reciproche competenze per costruire progetti di ricerca, tavole rotonde, webinar e incontri di discussione in presenza a sostegno della valorizzazione delle competenze psicologiche nei percorsi di coaching;
- che è interesse delle Parti formalizzare attraverso apposito atto contrattuale tale rapporto di collaborazione;
- che il Dipartimento di Psicologia ha approvato la stipula del presente accordo nella seduta del 2 settembre 2024;
- che tali premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1 – Oggetto dell'accordo

Con il presente accordo e per tutta la durata in esso prevista, le Parti si impegnano ad una collaborazione scientifica concernente:

- la promozione e lo sviluppo della Psicologia del Lavoro e delle Organizzazioni e lo sviluppo della Coaching Psychology;
- la promozione del Corso di Alta Formazione per psicologi messo a punto da Sapienza;
- la definizione e lo sviluppo di linee di intervento e di approfondimenti scientifici consistenti e coerenti con le mission delle Parti;
- l'approfondimento delle tematiche legate al benessere nei contesti organizzativi in termini di promozione e sviluppo del benessere e delle performance delle Persone nelle Organizzazioni;
- lo sviluppo di progetti di ricerca congiunti volti a rafforzare le evidenze sull'efficacia del coaching ed il ruolo distintivo della psicologia;
- la promozione di modelli di coaching che si iscrivono all'interno di una cornice psicologica;
- la reciproca valorizzazione dei percorsi formativi che fanno riferimento a ciascuna delle Parti e che fanno riferimento alle tematiche del coaching e della psicologia

ed i cui dettagli tecnici, sono indicati nell'Allegato Tecnico al presente atto.

Le Parti convengono che la Collaborazione Scientifica di cui al presente Accordo debba essere svolta a condizione di reciprocità.

Articolo 2 – Allegato Tecnico

La Collaborazione Scientifica concordata tra le parti contraenti è articolata in una serie di attività definite nell'Allegato Tecnico il quale costituisce parte integrante del presente contratto e deve intendersi come interamente richiamato e trascritto in questa sede. L'Allegato Tecnico descrive dettagliatamente oltre agli obiettivi concordati, le attività da svolgere, le modalità e i parametri tecnici di esecuzione, le fasi temporali le risorse finanziarie, umane e materiali da dedicare che le Parti mettono a disposizione per la realizzazione della Collaborazione Scientifica (corredati dai parametri tecnici necessari in base al campo di applicazione) unitamente alle modalità, tempi e termini di consegna o conseguimento dei relativi risultati, intermedi e finali.

Le Parti potranno concordare per iscritto eventuali modifiche alle attività oggetto della Collaborazione Scientifica che, nel corso dello svolgimento delle attività, si rendano necessarie o comunque opportune per il miglior esito della ricerca o che siano suggerite dai risultati conseguiti nel corso della sua esecuzione.

Art. 3 – Obblighi delle parti

SCP Italy si impegna a dare il suo contributo nei progetti di ricerca congiunti in fase di:

- progettazione congiunta,
- ingaggio dei professionisti coaching psychologist e coach in fase di raccolta dati,
- stesura di paper peer-reviewed congiunti,
- promozione e diffusione dei risultati di ricerca nel network nazionale e internazionale della Coaching Psychology
- diffusione di iniziative intraprese dal team di psicologi del Dipartimento di Sapienza Università di Roma e del relativo modello di coaching sviluppato
- diffusione dei modelli e delle tecniche distintive della coaching psychology presso la comunità di studenti Sapienza attraverso webinar, workshop ecc.

Il Dipartimento di Psicologia si impegna a:

- progettazione congiunta di ricerche nell'ambito del coaching, della coaching psychology e della sua efficacia,
- stesura di paper peer-reviewed congiunti,
- promozione e diffusione dei risultati di ricerche condotte congiuntamente agli studenti e alla comunità accademica di Psicologia del Lavoro ,
- diffusione di iniziative intraprese da SCP Italy presso la comunità di studenti di Sapienza Università di Roma,
- contributo alla conoscenza della coaching psychology tra gli studenti del Dipartimento.

Articolo 4 – Responsabile scientifico

Il Dipartimento di Psicologia designa la Prof.ssa Laura Borgogni quale Responsabile Scientifico dell'esecuzione della Collaborazione Scientifica. SCP Italy designa quale proprio rappresentante/referente per ogni attività o questione inerente all'esecuzione della ricerca la Dottoressa Silvia Ramirez Pizarro, Presidente di SCP Italy per il 2025.

L'eventuale sostituzione dei Responsabili Scientifici delle Parti dovrà essere comunicata tempestivamente per iscritto all'altra Parte.

Art. 5 – Attività di divulgazione e formazione professionale

SCP Italy al fine di valorizzare le attività congiuntamente messe in campo ed i risultati delle ricerche tramite apposita divulgazione dichiara, altresì, la propria disponibilità a promuovere, anche su proposta di Sapienza:

- conferenze illustrative concernenti le attività svolte;
- tirocini formativi e/o professionali.

Le parti concordano di valutare congiuntamente l'opportunità di addivenire a pubblicazioni scientifiche che abbiano ad oggetto le attività ed i risultati della collaborazione scientifica, salvaguardando in ogni caso le eventuali esigenze di tutela e brevettabilità dei risultati secondo quanto disposto dal seguente Art. 6.

SCP Italy darà visibilità del presente accordo sulla pagina del sito web SCP Italy dedicata alle Partnership (<https://www.scpitaly.it/partnership/>)

Articolo 6 – Proprietà Intellettuale e pubblicazioni

I risultati delle attività sviluppate in forza del presente atto saranno di proprietà comune. Eventuali pubblicazioni dei risultati ottenuti nell'ambito del rapporto di collaborazione, verranno effettuate previa intesa tra le Parti.

In caso di risultati brevettabili, questi saranno di proprietà comune e verranno depositati congiuntamente, fatto salvo il diritto morale degli autori/inventori ai sensi delle vigenti normative e nel rispetto dell'effettivo apporto inventivo.

Con appositi accordi successivi verranno disciplinati gli aspetti inerenti alla co-titolarietà, la gestione della Proprietà Intellettuale e le azioni e attività rivolte alla valorizzazione, ed allo sfruttamento industriale e/o commerciale dell'invenzione e i relativi diritti patrimoniali.

Articolo 7 – Segretezza e confidenzialità

Con la sottoscrizione del presente Contratto, le Parti si impegnano espressamente, per sé e per i propri dipendenti e/o collaboratori e/o associati (per tutta la durata del presente Contratto e per un periodo di 3 (tre) anni successivo al termine o alla risoluzione dello stesso:

- a non divulgare fatti, informazioni, cognizioni e documenti e segreti tecnici o industriali, informazioni riguardanti know-how ed informazioni sulla Proprietà Intellettuale di seguito definite complessivamente di cui fosse venuto a conoscenza o che fossero comunicati dall'altra Parte in forma confidenziale in forza del presente Contratto e da ora in poi definite complessivamente "Informazioni Riservate" e a non renderle in alcun modo accessibili a Soggetti Terzi;

- ad impiegare ogni mezzo idoneo, e a porre in essere ogni e qualsiasi atto o attività ragionevolmente necessari, al fine di garantire che le Informazioni Riservate non siano liberamente accessibili a Soggetti Terzi;

- a non utilizzare in alcun modo le Informazioni Riservate per finalità diverse e ulterioririspetto a quelle connesse con l'esecuzione del presente Contratto;

- a non duplicare, copiare, riprodurre, registrare o diversamente rappresentare, salve le necessità che discendano dall'esecuzione del presente Contratto, o salvo consenso espresso della Parte che ne abbia diritto, con ogni e qualunque mezzo a tali fini idoneo, in tutto o in Parte, file, atti, documenti, elenchi, registri, rapporti, note, disegni, schemi, schede, corrispondenza e ogni altro

materiale contenente una o più Informazioni Riservate;

– a restituire o distruggere immediatamente, dietro richiesta scritta della Parte che ne abbia diritto, ogni e qualsiasi file, atto, documento, elenco, registro, rapporto, nota, disegno, schema, scheda, lettera ed ogni altro materiale, comprese le loro eventuali copie o riproduzioni, contenenti una o più Informazioni Riservate, sempre che non vi sia un obbligo di legge che ne prescriva la conservazione;

– a restituire o distruggere immediatamente, al termine o alla risoluzione del presente Contratto, ogni e qualsiasi file, atto, documento, elenco, registro, rapporto, nota, disegno, schema, scheda, lettera ed ogni altro materiale, comprese le loro eventuali copie o riproduzioni, contenenti una o più Informazioni Riservate, sempre che non vi sia un obbligo di legge che ne prescriva la conservazione.

Sono fatte salve, rispetto a quanto disposto nel paragrafo precedente:

- (a) le informazioni, i dati e le conoscenze comunicati da una Parte all'altra che siano espressamente destinati dalle Parti alla pubblicazione o comunque alla diffusione tra il pubblico;
- (b) le informazioni, i dati e le conoscenze comunicati da una Parte all'altra che siano già di pubblico dominio o siano comunque già liberamente accessibili da parte di Soggetti Terzi;
- (c) le informazioni, i dati e le conoscenze che, in qualunque momento, divengono di pubblico dominio o comunque liberamente accessibili da parte di Soggetti Terzi, a condizione che la loro divulgazione o la loro accessibilità non siano causati da fatto illecito o non siano stati comunque espressamente vietati dalla Parte che li abbia comunicati, e a partire dal momento in cui esse divengono effettivamente di pubblico dominio o liberamente accessibili;
- (d) le informazioni, i dati e le conoscenze in relazione ai quali la Parte che ne abbia diritto fornisca il consenso scritto alla loro diffusione o alla loro libera accessibilità e solo nei limiti, nei termini e alle condizioni a cui tale consenso viene effettivamente prestato;
- (e) le informazioni, i dati e le conoscenze che una Parte possa dimostrare di essere state in suo legittimo possesso in un momento antecedente a quello in cui gli sono state comunicate dall'altra Parte o in cui essa ne sia venuta comunque a conoscenza nel corso ed in virtù del rapporto di collaborazione;
- (f) le informazioni che una Parte possa dimostrare essere in suo legittimo possesso indipendentemente dal rapporto di collaborazione;
- (g) le informazioni che una Parte sia tenuta a comunicare o a rendere accessibili in adempimento di norme di legge o regolamento nonché di un ordine impartito dalla Pubblica Autorità, nei limiti, nei termini, nelle forme e in relazione ai soli destinatari cui la Parte stessa sia effettivamente tenuta a comunicarle o a renderle accessibili.

Ai fini dell'applicazione del presente articolo, per Soggetti Terzi devono intendersi tutti i soggetti diversi dalle Parti che non siano rappresentanti, dipendenti, collaboratori o consulenti delle Parti

stesse. Devono comunque considerarsi Soggetti Terzi, in relazione alle singole Informazioni Riservate che vengano di volta in volta in rilievo, anche i soggetti sopra indicati nei casi in cui essi, per la natura del rapporto che li lega alle Parti, non abbiano ragione o necessità di conoscere una o più Informazioni Riservate o nel caso in cui la Parte che ne abbia diritto abbia espressamente vietato la comunicazione di Informazioni Riservate al loro indirizzo.

Articolo 8 – Utilizzo del logo

Le Parti si impegnano a tutelare e promuovere l'immagine dell'iniziativa comune e quella di ciascuna di essa. In particolare, i loghi delle Parti potranno essere utilizzati nell'ambito delle attività comuni oggetto della Collaborazione Scientifica. Il presente Accordo non implica alcuna spendita del nome, e/o concessione e/o utilizzo del marchio e dell'identità visiva dell'Università per fini commerciali, e/o pubblicitari. Tale utilizzo, straordinario e/o estraneo all'azionale istituzionale, dovrà essere regolato da specifici accordi, approvati dagli organi competenti e compatibili con la tutela dell'immagine dell'Università.

Articolo 9 – Validità, durata e rinnovo dell'Accordo

Il presente contratto entra in vigore dalla sua sottoscrizione tra le Parti (in caso di firma differita dalla data dell'ultima firma apposta) e avrà la durata di 3 anni. Il medesimo potrà essere rinnovato o prolungato, sulla base di un accordo scritto approvato dagli Organi Deliberanti delle Parti da proporre almeno due mesi prima della scadenza.

Alla scadenza del presente Accordo le parti redigeranno una relazione valutativa sulla collaborazione e sui risultati raggiunti nonché sugli eventuali obiettivi futuri.

Articolo 10 – Recesso

Ciascuna Parte può liberamente recedere dal presente Contratto mediante comunicazione da trasmettere all'altra Parte con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o tramite PEC con preavviso non inferiore a sessanta (60) giorni.

Restano salve le attività compiute e gli obiettivi conseguiti fino al momento dell'efficacia del recesso, che saranno di proprietà comune ai sensi e per gli effetti del precedente Art. 6.

Articolo 11 – Coperture assicurative, salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

Ciascuna Parte provvederà alle coperture assicurative di legge del proprio personale che, in virtù del presente accordo, verrà chiamato a frequentare le sedi di esecuzione delle attività.

Il personale di entrambe le Parti contraenti è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti al presente accordo, nel rispetto reciproco della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.,

osservando in particolare gli obblighi di cui all'art. 20 del Decreto citato, nonché le disposizioni del responsabile del servizio di prevenzione e protezione.

Il personale di entrambe le Parti, compresi eventuali collaboratori esterni alle stesse comunque designati, sarà tenuto, prima dell'accesso nei luoghi di pertinenza delle Parti, sedi di espletamento delle attività, ad acquisire le informazioni riguardanti le misure di sicurezza, prevenzione, protezione e salute, rilasciando all'uopo apposita dichiarazione.

Gli obblighi previsti dall'art. 26 del D.lgs. 81/2008 e la disponibilità di dispositivi di protezione individuale (DPI), in relazione ai rischi specifici presenti nella struttura ospitante, sono attribuiti al soggetto di vertice della struttura ospitante. Tutti gli altri obblighi ricadono sul responsabile della struttura/ente di provenienza.

Articolo 12 – Trattamento dei dati personali

Le Parti dichiarano di essersi reciprocamente informate e di acconsentire espressamente che i dati personali forniti, anche verbalmente, per l'attività precontrattuale o comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione del presente accordo vengano trattati esclusivamente per le finalità dello stesso mediante consultazione, elaborazione, raffronto con altri dati e/o ogni ulteriore elaborazione manuale e/o automatizzata e inoltre, per fini statistici, con esclusivo trattamento dei dati in forma anonima, mediante comunicazione a soggetti pubblici, qualora ne facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, qualora lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali delle Parti contraenti, consapevoli che il mancato conferimento può comportare la mancata o la parziale esecuzione della convenzione.

Quanto sopra in conformità a quanto previsto dal D.lgs. 30.06.2003, n. 196 come modificato dal D.lgs. 101/2018 di adeguamento al Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (General Data Protection Regulation – GDPR).

Articolo 13 – Risoluzione eventuali controversie

Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dalla interpretazione o esecuzione della presente Convenzione.

Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo un accordo bonario, le Parti indicano il Foro di Roma quale foro esclusivamente competente per qualunque controversia inerente la validità, l'interpretazione e l'esecuzione del presente accordo.

Articolo 14 – Comunicazioni

Ogni comunicazione relativa a o comunque connessa con l'esecuzione del presente Contratto dovrà essere effettuata utilizzando i seguenti indirizzi:

Per SCP Italy, Via Augusto Valenzani n. 12, 00187 Roma, email: info@scpitaly.it

Per il Dipartimento di Psicologia dell'Università La Sapienza di Roma Via dei Marsi 78 (contatto mail: laura.borgogni@uniroma1.it)

La variazione dei recapiti indicati al paragrafo precedente dovrà essere tempestivamente comunicata all'altra Parte. Fino all'avvenuta comunicazione della variazione, le comunicazioni inviate ai recapiti precedentemente indicati si avranno per validamente effettuate.

Articolo 15 – Clausola generale

Il presente Contratto sostituisce, ad ogni effetto, ogni eventuale precedente accordo o intesa tra le Parti con riferimento al suo oggetto, scritti o orali che siano.

Qualsiasi modifica al presente Contratto sarà valida ed efficace solo ove stipulata per iscritto e a seguito della sottoscrizione delle Parti.

Per quanto non eventualmente previsto nel presente Contratto le Parti si impegnano a instaurare delle trattative al fine di definire secondo buona fede gli aspetti che vengano di volta in volta in rilievo.

Articolo 16 – Invalidità o inefficacia parziale dell'Accordo

Il presente Contratto è il risultato della negoziazione intercorsa tra le Parti ed è stato da queste congiuntamente redatto. Le Parti medesime, sottoscrivendo il presente documento, dichiarano di approvare in ogni sua Parte e per intero.

Qualora una o più clausole del presente Contratto siano dichiarate nulle, annullabili, invalide o comunque inefficaci, in nessun caso tale nullità, annullabilità, invalidità o inefficacia avrà effetto sulle restanti clausole del Contratto, dovendosi intendere le predette clausole come modificate, in senso conforme alla presunta o presumibile comune intenzione delle Parti, nella misura e nel senso necessari affinché esse possano essere ritenute valide ed efficaci.

Articolo 17 – Registrazione e spese

Il presente accordo, sottoscritto in modalità digitale, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi degli artt. 5, comma 2, e 39 del D.P.R. n. 131/1986. Tali spese sono a carico della Parte richiedente.

Le spese per l'imposta di bollo, inerenti al presente contratto, sono a carico del Dipartimento di Psicologia dell'Università La Sapienza di Roma.

Roma li, 19 marzo 2025

Per Society of Coaching Psychology Italy



Per il Dipartimento o Centro

.....

ALLEGATO TECNICO

Partner
Society of Coaching Psychology Italy (SCP Italy), Dipartimento di Psicologia della Sapienza Università di Roma
Obiettivi prefissati
<ul style="list-style-type: none">• Sviluppare congiuntamente studi e ricerche finalizzati alla evoluzione della conoscenza e delle competenze, nonché' promuovere l'importanza delle competenze psicologiche nella pratica professionale del coaching di qualità• Promuovere iniziative volte alla diffusione del coaching psicologico (es. webinar, workshop, tavole rotonde ecc.)
Attività da svolgere e modalità
<p>SCP Italy si impegna a dare il suo contributo nei progetti di ricerca congiunti in fase di:</p> <ul style="list-style-type: none">- progettazione congiunta,- ingaggio dei professionisti coaching psychologist e coach in fase di raccolta dati,- stesura di paper peer-reviewed,- promozione e diffusione dei risultati di ricerca nel network nazionale e internazionale della Coaching Psychology <p>SCP Italy si impegna ad offrire al partner la partecipazione in qualità di facilitatore o esperto ai seguenti eventi di Sviluppo Continuo destinati ai Soci, ai partner e alle persone e professionisti interessati ai temi di Coaching Psychology:</p> <ul style="list-style-type: none">• Peer Practice Group (PPG), eventi formativi in cui chi partecipa si confronta con colleghi rispetto a prospettive, trend, ricerche, pratiche, strumenti e modelli teorici utili alla Coaching Psychology. Hanno scopo di incoraggiare e sostenere lo scambio professionale tra coach psicologi e coach al fine di promuovere l'approfondimento delle differenti pratiche.• Masterclass: si tratta di un intervento formativo impartito da un esperto, un professionista di alto livello nell'ambito del coaching, della psicologia o dell'organizzazione. Ciò che contraddistingue le nostre master class è la possibilità per i partecipanti di interagire con l'esperto. Data la natura interattiva, è aperta ad un numero limitato di partecipanti. Alcune Masterclass sono accreditate per il rilascio di ECM. <p>SCP Italy si impegna a dare il suo contributo nei seguenti progetti congiunti di sviluppo della Coaching Psychology:</p> <ul style="list-style-type: none">- diffusione di iniziative intraprese dal team di psicologi del Dipartimento de La Sapienza e del relativo modello di coaching sviluppato- diffusione dei modelli e delle tecniche distintive della coaching psychology presso la comunità di studenti Sapienza attraverso webinar, workshop ecc. <p>Il Dipartimento di Psicologia, tramite la Prof.ssa Laura Borgogni, membro del Dipartimento, si impegna a:</p> <ul style="list-style-type: none">- progettazione congiunta di ricerche nell'ambito del coaching, della coaching psychology e

- della sua efficacia,
- stesura di paper peer-reviewed congiunti,
 - promozione e diffusione dei risultati di ricerche condotte congiuntamente agli studenti e alla comunità accademica di Psicologia del Lavoro ,
 - diffusione di iniziative intraprese da SCP Italy presso la comunità di studenti di Sapienza Università di Roma,
 - contributo alla conoscenza della coaching psychology tra gli studenti del Dipartimento.

SCP Italy, congiuntamente con il Dipartimento di Psicologia e in particolare con gli psicologi del lavoro si impegna a:

- lo sviluppo di politiche di promozione della Psicologia nell'ambito del Coaching anche in riferimento a tematiche legate al benessere nei contesti organizzativi;
- lo sviluppo di sinergie con l'Ordine degli Psicologi (del Lazio e/o Nazionale) attraverso l'organizzazione di Tavole Rotonde, eventi di scambio, etc al fine di promuovere, fertilizzare, far riconoscere il valore distintivo di un modello professionale di coaching fondato su teorie e tecniche psicologiche.

Tempi/fasi di realizzazione termini di consegna

Da 1 a 3 anni

Risorse umane e materiali dedicate

Team SCP (responsabile Dott.ssa Silvia Ramirez Pizarro)

Team Sapienza (responsabile Prof.ssa Laura Borgogni)